

COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

SEGRETERIA SERVIZIO URBANISTICA

DECRETO DIRIGENZIALE

Numero: 20 Data: 09/06/2010

**OGGETTO: DECRETO N.2 DEL 29.01.2009: "INDIVIDUAZIONE
PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER INSTALLAZIONI DI INSEGNE DI
ESERCIZIO, TARGHE, TENDE E BACHECHE". MODIFICA IN RECEPIMENTO
DEL D.L. N.40/2010 CONVERTITO IN L. N.73/2010.**

OGGETTO: DECRETO N.2 DEL 29.01.2009: “INDIVIDUAZIONE PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO PER INSTALLAZIONI DI INSEGNE DI ESERCIZIO, TARGHE, TENDE E BACHECHE”. MODIFICA IN RECEPIMENTO DEL D.L. N.40/2010 CONVERTITO IN LEGGE N.73/2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 27.09.2004 è stata approvata, ai sensi dell'art.18 bis del vigente Regolamento Edilizio Comunale, la “Dichiarazione di indirizzi di qualità architettonica ed urbana”, dando atto che la stessa “Dichiarazione” costituisce normativa integrativa del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

CHE l'art.4 punto 4.a della suddetta “Dichiarazione”, prevede che l'installazione di insegne di esercizio, di targhe, di tende e di bacheche dovrà essere fatta previa presentazione di richiesta di autorizzazione per l'ornato pubblico redatta su apposita modulistica o anche con Denuncia Inizio Attività (D.I.A.);

CHE il vigente Regolamento Edilizio Comunale, all'art.4 comma 7, assoggetta ad autorizzazione gratuita l'apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegne, bacheche, mostre, vetrine, tabelle o cartelli, cartelloni e altri oggetti a scopo di pubblicità;

CHE il D.P.R. n.380/2001, all'art.22 istituisce due tipi di atti abilitativi in materia edilizia, e precisamente:

- art.10 – Permesso di Costruire - per le nuove costruzioni, ristrutturazioni urbanistiche e ristrutturazioni edilizie;
- art. 22 – Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) - per tutti gli interventi non riconducibili al Permesso di Costruire;

CHE, per quanto sopra, con decreto del Dirigente del Servizio Urbanistica Ambiente n.2 del 29.01.2009, è stato stabilito di individuare nella Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) il provvedimento autorizzativo relativo all'installazione di insegne di esercizio, di targhe, di tende e di bacheche, di cartelli pubblicitari, di totem, di pre-insegne o frecce, di aste con bandiere e quant'altro possa essere utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario, da installarsi su aree di proprietà privata;

CHE l'art.5 del D.L. 25.03.2010 n.40, così come sostituito in sede di conversione dalla Legge 22.05.2010 n.73, non prevede la presentazione della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) per interventi di manutenzione straordinaria, (prevede comunicazione di inizio lavori con relazione tecnica ed elaborati progettuali);

RITENUTO, per quanto sopra, che l'installazione, nelle facciate o varchi murari degli edifici, di insegne di esercizio, di targhe professionali e di bacheche, di cui all'art.4 punto 4.a della suddetta Dichiarazione di indirizzi di qualità architettonica e urbana, debba essere ricondotta agli interventi di cui all'art.5 punto 1 del D.L. 25.03.2010 n.40 così come sostituito dalla Legge 22.05.2010 n.73, per i quali non è prevista nemmeno la comunicazione;

RITENUTO altresì di ricondurre gli interventi relativi all'installazione di tende aggettanti su suolo pubblico, di cartelli pubblicitari, di totem, di pre-insegne o frecce, di aste con bandiere e quant'altro

possa essere utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario, da installarsi su proprietà privata, agli interventi di cui all'art.5 punto 2 lett.a), per i quali è prevista la comunicazione di inizio lavori corredata di relazione tecnica asseverata e di elaborati progettuali, e di quanto altro previsto al punto 4 dello stesso art.5;

DECRETA

1. di ricondurre, per i motivi di cui alle premesse, l'installazione di insegne di esercizio, di targhe professionali e di bacheche nelle facciate o varchi murari degli edifici, agli interventi di cui all'art.5 punto 1 del D.L. 25.03.2010 n.40 così come sostituito dalla Legge 22.05.2010 n.73, per i quali non è prevista alcun tipo di comunicazione, pur restando tale installazione soggetta alle prescrizioni del vigente "Piano per l'Ornato Pubblico della Città di Jesi";
2. di ricondurre, per la loro particolarità e per motivi di sicurezza, l'installazione di tende aggettanti sul suolo pubblico, di cartelli pubblicitari, totem, pre-insegne o frecce, aste con bandiere e quant'altro possa essere utilizzato per la diffusione del messaggio pubblicitario, su aree di proprietà privata, agli interventi soggetti a comunicazione di inizio lavori di cui all'art.5 punto 2 lett.a) del D.L. n.40/2010 così come sostituito dalla Legge n.73/2010, corredata di relazione tecnica asseverata e di elaborati progettuali, e di quanto altro previsto al medesimo art.5 punto 4 ;
3. di dare atto che successivamente si procederà, con apposita deliberazione di Consiglio Comunale, alla modifica del vigente Regolamento Edilizio Comunale, in adeguamento a quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2);
4. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990, è il Geom. Landino Ciccarelli.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

(Dott. Ing. Andrea Crocioni)

CICC/BG